



**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2020 - 2022
(Enti con Popolazione fino a 2.000 Abitanti)**

Comune di Castelletto Stura

Provincia di Cuneo

SOMMARIO

- a) **ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI AI CITTADINI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE**
- b) **COERENZA DELLA PROGRAMMAZIONE CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI**
- c) **POLITICA TRIBUTARIA E TARIFFARIA**
- d) **ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE E DEL SUO PERSONALE**
- e) **PIANO DEGLI INVESTIMENTI ED IL RELATIVO FINANZIAMENTO**
- f) **RISPETTO DELLE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA**

a) Organizzazione e modalità di Gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate

Servizi gestiti in forma diretta

- Impianti sportivi
- Peso pubblico
- Mensa scolastica(esternalizzato)
- Assistenza scolastica (esternalizzato)
- Scuolabus (esternalizzato)

Servizi gestiti in forma associata

- Segreteria

Servizi affidati a organismi partecipati

- Acquedotto (ACDA)
- Smaltimento rifiuti (ACSR)

Servizi affidati ad altri soggetti

- Raccolta, trasporto rifiuti (CEC)

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

- **Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.A.**

C.so Nizza n.88 – CUNEO

C.F. 80012250041

Quota di partecipazione dell'Ente 0,54

- **A.C.S.R. S.p.A.**

Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti S.p.A

Via Ambovo n.63/a

BORGO S.DALMAZZO – CN

C.F. 0296409004301

Quota di partecipazione dell'Ente 0,60

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

Nessuna.

b) Coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti

La programmazione finanziaria, la gestione del patrimonio e del piano delle opere pubbliche sono coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti.

Il perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso un'attività di programmazione che prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri.

Politica tributaria e tariffaria

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione è improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

IUC

A decorrere dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1 comma 738 della Legge di bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU (che viene completamente riscritta nei commi da 739 a 783) e della TASI, che viene abrogata. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.

IMU

Il comma 779 della Legge di bilancio 2020 dispone che: "Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020."

Le previsioni di Bilancio 2020/2022 sono state elaborate, in base alla legislazione attualmente vigente, con l'impegno, di modificare e adeguare i documenti di programmazione a seguito dell'adozione delle rispettive deliberazioni di approvazione aliquote, tariffe e nuove disposizioni regolamentari entro i termini sopra citati.

TASI

A decorrere dall'annualità 2020 la TASI è stata abrogata.

TARI

Relativamente all'anno 2020 l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con cui ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020. L'Autorità opera in forza della disposizione generale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 481/95, che prevede che essa debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...]". Successivamente, una delega più specifica è stata attribuita all'ARERA dall'art. 1, comma 527, della L. 205/2017, che le ha assegnato precise funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che

costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del ‘chi inquina paga’’. L’art. 151 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) individua la programmazione come principio generale che guida la gestione e stabilisce che il bilancio di previsione debba essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente. A norma dell’art. 172, comma 1, lettera c) dello stesso TUEL le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, tra cui quelle della tassa rifiuti (TARI) costituiscono allegato obbligatorio al bilancio. A norma dell’articolo 1, comma 683, della legge 147/2013 “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle vigenti in materia (...)”. In base all’articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (legge n.296 del 2006), “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.” La normativa individua nel consiglio comunale il compito di approvare le tariffe TARI, definite sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti redatto dal soggetto gestore. Secondo l’attuale quadro normativo, pertanto, il processo di programmazione nel bilancio di previsione si completa con la definizione delle deliberazioni relative ai tributi e alle tariffe dei servizi, che supportano e danno contenuto alle voci di entrata del bilancio di previsione. La suddetta deliberazione n. 443/2019 dell’ARERA, che all’art. 6 definisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario. Con tale nuova disposizione l’Autorità prevede il seguente percorso:

- a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all’ente territorialmente competente per la sua validazione;
- b) l’ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- c) l’ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;
- d) fino all’approvazione da parte dell’ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b).

Con una modifica al dl Fiscale 2019 (dl 124 del 26 ottobre 2019), per il 2020 il termine per l’approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative alla TARI e alla tariffa corrispettiva risulta sganciato dagli ordinari termini di approvazione dei bilanci di previsione, prevedendone l’autonoma scadenza al 30 aprile. La norma che risulta approvata è la seguente: “In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”. I Comuni potranno dunque disporre di un più congruo lasso di tempo per giungere ad un più ordinato processo di deliberazione delle tariffe, comprendente la fase di verifica e validazione delle informazioni fornite dai gestori. Pertanto, il Comune di Castelletto Stura, con il presente atto, approva il regime TARI in via provvisoria, confermando l’assetto delle tariffe 2019, anche in assenza del piano economico finanziario aggiornato alle modifiche normative introdotte da ARERA, riservandosi di intervenire successivamente sull’ammontare complessivo e sull’articolazione tariffaria della TARI una volta disponibile il nuovo PEF. Per espressa disposizione dell’art. 1, comma 169, della

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022

legge 196/2006, peraltro, anche la mancata approvazione delle tariffe TARI entro il termine previsto per il bilancio di previsione 2020 ha come effetto la proroga automatica delle aliquote deliberate per l'anno di imposta precedente, attestando la veridicità alle previsioni di bilancio del ciclo dei rifiuti. Tale modo di operare è altresì coerente con quanto disposto dall'art. 15-ter del decreto crescita n. 34/2019, che prevede dal 2020 la commisurazione alle tariffe TARI dell'anno precedente per tutti i versamenti che scadono prima del 1° dicembre e l'applicazione delle nuove TARI aggiornate per tutti i versamenti con scadenza dopo il 1° dicembre, se i relativi atti sono pubblicati entro il 28 ottobre dell'anno, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato. Le modifiche indicate da questa nuova disposizione prevedono infatti l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97 che indicava la regola di efficacia dei regolamenti in materia di entrate. "I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del primo gennaio dell'anno successivo" La disciplina della TARI potrà dunque essere modificata, alla luce della conferma della citata modifica ai termini di approvazione dei relativi atti, entro il 30 aprile 2020, senza riguardo ai termini di deliberazione del bilancio e la modifica del quadro TARI (costi del servizio e metodo tariffario) potrà poi confluire in una variazione di bilancio nelle forme ordinarie previste dal TUEL.

ADDIZIONALE IRPEF

l'aliquota verrà scaglionata dallo 0,55 allo 0,80 come segue:

- fino a € 15.000,00 (0,55%),
- fino a € 28.000,00 (0,57%),
- fino a € 55.000,00 (0,70%),
- fino a € 75.000,00 (0,78%),
- oltre a € 75.000,00 (0,80%).

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione attuale che si è insediata il giorno 27.05.2019 ha aderito al bando nazionale per l'efficientamento energetico il cui contributo ammontante ad €. 50.000,00 senza pregiudicare il pareggio del bilancio comunale e che l'Amministrazione Comunale intende utilizzare in aggiunta a proventi propri destinati ad opere di investimento per un impianto fotovoltaico che consentirà di abbattere i costi energetici degli immobili ad uso pubblico (Palazzo comunale, scuole e Biblioteca).

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non prevede di ricorrere all'indebitamento.

SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione del mantenimento dei servizi essenziali erogati alla popolazione amministrata. In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali, l'Ente dovrà orientare la propria attività allo sviluppo delle forme cooperative con altre Istituzioni Pubbliche.

Per quanto riguarda le spese si evidenzia che dal 2020, per effetto dell'art. 57 del DL 124/2019, convertito con modificazioni in Legge 157/2019, entrano in vigore le seguenti semplificazioni:

- abrogazione dei limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del Dl 78/2010)
- abrogazione dei limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del d.l.78/2010)
- abrogazione del divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del Dl 78/2010)
- abrogazione dei limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del Dl 78/2010)
- abrogazione dell'obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008)
- abrogazione dei vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (art. 12, comma 1 ter del DL 98/2011)
- abrogazioni di limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del Dl 95/2012)

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In relazione a quanto previsto dall'art. 21 c. 6 D.Lgs. 50/2016 l'Ente adotta il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, così come risultante nel presente documento, precisando che risulta **NEGATIVO** in quanto ad oggi l'Ente non prevede di realizzare acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

A decorrere dall'annualità 2020, per effetto dell'art. 57, comma 2 del D.L. 124/2019, convertito in Legge 157/2019, cessano di applicarsi diverse disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa tra cui l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007).

c) Organizzazione dell'Ente e del suo personale

Personale

Personale in servizio al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

Categoria	numero	tempo indeterminati	Altre tipologie
Cat.D5	1	1	Istruttore contabile
Cat.D4	1	1	Istruttore tecnico
Cat.C4	1	1	Agente P.M.
Cat.C 3	1	1	Collaboratore Amm.vo
Cat.B5	1	1	Operaio-Necroforo
TOTALE	5	5	

Numero dipendenti in servizio al 31/12

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Dipendenti</i>	<i>Spesa di personale</i>	<i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i>
2018	5	223.992,92	0,27
2017	5	216.082,15	0,27
2016	5	233.307,58	0,29
2015	5	229.306,39	0,26
2014	5	297.391,67	0,31

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Per quanto riguarda la programmazione del personale sostanzialmente sono previste politiche di mantenimento dell'attuale dotazione organica, nell'ottica di ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane esistenti, tenuto conto degli obiettivi e dei programmi da realizzare.

Il razionale impiego delle risorse umane è un obiettivo di questa Amministrazione, per assicurare un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati mantenendo la spesa entro limiti compatibili con le risorse disponibili e, nonostante non sussistano certamente situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria e semmai anzi la grave carenza di personale, si è ritenuto dover affrontare il momento di transizione cui versa l'Ente operando scelte prudenti che non vadano a variare l'assetto del personale a tempo indeterminato a copertura di posti vacanti che impegnano gli esercizi finanziari futuri dell'Amministrazione, anche in ragione dei limiti normativi imposti in tema di spesa del personale.

In merito alla programmazione del personale, la stessa dovrà tenere conto dei limiti della spesa

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022

imposta dalla legge .

Alla data attuale non sono previste, per gli anni 2020/2021/2022 variazioni alla programmazione del fabbisogno di personale già approvata dalla precedente amministrazione.

Ci si riserva di valutare eventuali differenti modalità organizzative del Comune di Castelletto Stura e rinviare a successivo provvedimento la conseguente programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022.

Attualmente l'ufficio di Segreteria comunale è assicurato mediante Convenzione di Segreteria tra i Comuni di Margarita (Capo - convenzione) Castelletto Stura e Morozzo.

d) Piano degli investimenti ed il relativo finanziamento

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti si evidenzia che non sono previste opere di importo superiore ai cento mila euro e pertanto il programma triennale dei lavori, nonché l'elenco annuale dei lavori pubblici, previsto dall'art. 21 D.Lgs. 50/2016 risulta negativo.

Tuttavia sono in programmazione opere che meritano di essere già menzionate come evidenziato nelle tabelle allegate al presente documento.

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:

- Lavori di riqualificazione energetica del Municipio con importo a quadro economico di € 93.989,60 che trova copertura al Cap. 2920 p.c. U.2.05.99.99.999 per €. 50.000,00 e per la rimanente parte di €. 43.989,60 al cap. 2506 p.c. U.2.02.03.99.001 del bilancio 2020 in corso di approvazione in conto residuo.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Si precisa che per gli anni 2020/2021/2022 non sono previste, alla data odierna, alienazioni e pertanto non verrà redatto il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi del 2° comma dell'art. 58 del Decreto Legge 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.08.2008.

e) Rispetto delle regole di finanza pubblica

Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà monitorare impegni ed accertamenti nel corso degli esercizi al fine di non pregiudicare gli equilibri di bilancio.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a verificare la correttezza nello svolgimento delle procedure contabili, in termini di regolarità dell'aggiornamento, di scritture eseguite.

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica.

Ai sensi dei commi 819 e seguenti della Legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di bilancio 2019) non sono più in vigore, a decorrere dal 2019, le norme previste fino al 2018 in materia di pareggio di bilancio. Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo.

Durante la gestione 2020 gli enti dovranno tendere al raggiungimento degli equilibri che saranno verificati in base ai nuovi schemi di cui all'allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821) come modificato dal DM 01 agosto 2019 .

Il mandato amministrativo iniziato a maggio 2019 avrà scadenza a maggio 2024.

Castelletto Stura, lì 19.02.2020

IL SINDACO: DACOMO Alessandro _____